



**COMUNE DI ORGIANO**  
**Provincia di Vicenza**

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE  
DI RAPPRESENTANZA**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 26/02/2009

**Art.1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito il sostenimento da parte del Comune di spese di rappresentanza, nonché i soggetti autorizzati ad effettuare tali spese e le procedure, nel rispetto della normativa vigente, per la gestione amministrativa e contabile delle spese medesime.

**Art.2**  
**Definizione di spesa di rappresentanza**

1. Sono spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'ente, e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.
2. Rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per manifestazioni dirette a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo sociale e della sua presenza nel contesto sociale, interno e internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Corrispondono a tali requisiti tutte quelle attività che siano svolte in occasione di rapporti tra organi dell'ente che agiscono in veste rappresentativa e organi o soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, nonché in occasioni di riunioni, sempre per fini istituzionali, degli organi collegiali dell'ente.

**Art.3**  
**Soggetti autorizzati ad effettuare le spese**

1. Sono autorizzati a effettuare spese di rappresentanza per conto dell'ente i seguenti soggetti:
  - Sindaco;
  - Vicesindaco;
  - Assessori nell'ambito delle rispettive competenze.

**Art.4**  
**Spese ammissibili**

1. Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse dell'amministrazione:
  - a) ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e dirigenti con rappresentanza esterna di enti e associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
  - b) conferenze stampa, per fini istituzionali, dai soggetti autorizzati;
  - c) inviti in occasione di cerimonie o manifestazioni promosse dall'ente, alle quali prendano parte personalità estranee all'amministrazione;

- d) atti di onoranza (necrologi, omaggi floreali o di riconoscenza) in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'ente o di componenti degli organi o dei dipendenti dell'amministrazione;
- e) cura di allestimenti (imbandieramenti, illuminazioni, addobbi floreali ecc.), consegna o invii di omaggi (medaglie, caffè, targhe sportive, fiori o corone, volumi, presenti vari);
- f) targhe, coppe e altri premi di carattere sportivo solo in occasione di gare e manifestazioni a carattere comunale/provinciale, regionale nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio comunale/provinciale;
- g) organizzazione di mostre, convegni, tavole rotonde o iniziative simili, in quanto riferibili ai fini istituzionali dell'ente e dirette ad assicurare il normale esito di dette iniziative.

#### **Art.5**

#### **Casi di inammissibilità delle spese**

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:
  - a) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
  - b) omaggi, liberalità e benefici economici ad amministratori e dipendenti dell'ente;
  - c) spese, in generale, che esibiscano una carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non offrono l'esistenza dei presupposti sostanziali di cui all'art.2.

#### **Art.6**

#### **Stanziamento in bilancio**

1. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza viene annualmente determinato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione dei documenti previsionali e assegnato nel piano esecutivo di gestione al responsabile individuato.

#### **Art.7**

#### **Procedura di spesa**

1. Le spese di rappresentanza sono preventivamente definite dalla giunta comunale e impegnate dal responsabile del servizio competente, mediante apposito atto, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa.
2. Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate da chi le ha disposte.